
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 25 – 26 settembre 2014 Varna Baldo – Regione Trentino Alto Adige I vitalizi dei Consiglieri regionali
---	---	---

**REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE:
MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI
IN MATERIA DI PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 25 – 26 settembre 2014 Varna Baldo – Regione Trentino Alto Adige I vitalizi dei Consiglieri regionali
---	---	---

Questo intervento si prefigge di far conoscere il sistema normativo della Regione Trentino-Alto Adige in tema di previdenza dei Consiglieri regionali tenendo conto delle principali riforme approvate nel corso dell'ultimo decennio.

Premetto che la mia conoscenza dell'impianto normativo è recente in quanto sono in Consiglio Regionale dal 2011 e sono attualmente responsabile dell'Ufficio Ragioneria. Le competenze di tale ufficio oltre alla gestione del bilancio, del trattamento economico e previdenziale del personale, comportano anche la liquidazione delle indennità dei Consiglieri in carica nonché degli ex Consiglieri. Ho collaborato, in quanto a conoscenza della parte operativa, alla preparazione delle ultime norme modificative.

La legge regionale base relativa al trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali è la n. 2 del 26/02/1995, più volte modificata.


Nel corso della XIII Legislatura (dal nov. 2003 al nov. 2008) con la legge regionale 30/06/2008, n. 4, sono state approvate modifiche innovative al sistema delle indennità spettanti alla cessazione del mandato dei Consiglieri, introducendo per i Consiglieri eletti nella successiva Legislatura (la XIV: dal nov. 2008 al nov. 2013) un trattamento indennitario determinato sulla base delle contribuzioni obbligatorie, fissate nel 30% dell'indennità consiliare. Detto trattamento sarebbe spettato a 65 anni, come rendita di tipo assicurativo, maturata con l'accumulo delle contribuzioni dei Consiglieri, rivalutate, e si sostituiva al trattamento di tipo retributivo preesistente che prevedeva la maturazione di un assegno vitalizio, spettante con almeno due Legislature, a 65 anni di età. La terza legislatura consentiva l'abbassamento dell'età di un anno per ogni anno di legislatura, fino ad un minimo di 60 anni. Vigeva peraltro una norma di salvaguardia per gli eletti ante 1993 che con quattro legislature potevano maturare il requisito anagrafico per l'assegno vitalizio a 55 anni di età.

I Consiglieri che hanno maturato per ultimi un assegno vitalizio in Trentino-Alto Adige sono quelli che sono stati eletti nel 2003 ed hanno svolto almeno due Legislature, fino al 2013, in quanto successivamente l'impianto è stato modificato, come dirò in seguito.

I Consiglieri eletti nella XIV Legislatura (dal nov. 2008 al nov. 2013) e che erano beneficiari del trattamento indennitario hanno ottenuto, a seguito dell'abrogazione di tale istituto, la restituzione delle contribuzioni trattenute mensilmente, a fine Legislatura, in quanto la legge regionale n. 6 del 21/09/2012, ha nuovamente modificato il trattamento previdenziale dei Consiglieri a decorrere dalla XV Legislatura.

Altri interventi precedenti alla legge regionale n. 6/2012 sono stati rivolti al blocco della rivalutazione ISTAT, applicabile alle indennità in erogazione e agli assegni vitalizi nonché alla riduzione della diaria spettante ai Consiglieri in carica.

Peraltro è con la legge regionale n. 6/2012 che si interviene, con decorrenza dalla XV Legislatura, in modo sostanziale sul trattamento economico e sul regime previdenziale dei Consiglieri regionali (sono n. 70, di cui 35 eletti in provincia di Trento ed altrettanti in provincia di Bolzano, gli stessi sono contemporaneamente componenti dei consigli provinciali delle due province autonome), andando a fissare una nuova misura dell'indennità dei Consiglieri ed un regime previdenziale di tipo contributivo, con trattenuta a carico dei Consiglieri pari all'8,8% e del Consiglio regionale pari al 24,2%, di natura figurativa, che avrebbe maturato un trattamento economico a carattere

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 25 – 26 settembre 2014 Varna Baldo – Regione Trentino Alto Adige I vitalizi dei Consiglieri regionali
---	---	---

previdenziale, a 65 anni, con una legislatura ed a 60 con due legislature, determinato accumulando il montante delle contribuzioni, rivalutate.

L'art. 2 della predetta legge regionale 6/2012 prevede, per i Consiglieri eletti nella XV Legislatura, un'indennità consiliare pari ad € 9.800,00 mensili cui si aggiunge la quota fissa mensile di € 700,00, a titolo di rimborso spese per esercizio del mandato, e una ulteriore quota di € 750,00 erogabile allo stesso titolo, previa presentazione di idonea documentazione. I predetti importi sono stati approvati pochi mesi prima delle disposizioni del D.L. 174/2012 e si sono rivelati sostanzialmente in linea con i limiti successivamente definiti dalla Conferenza Stato Regioni con propria deliberazione, anche se il maggior importo assoggettato ad imposte comporta un netto finale in genere inferiore a quello delle indennità fissate nelle altre Regioni.


La principale innovazione della legge 6/2012 è stata però rivolta nei confronti degli assegni vitalizi, sia di quelli già in erogazione che di quelli in corso di maturazione, andando a stabilire una quota di assegno vitalizio pari al 30,40% (corrispondente ad un importo lordo di € 4.127,72) come importo base e prevedendo che la parte ulteriore di assegno maturata (max. 76,6% per gli eletti ante 1993 con 4 legislature) fosse trasformata in valore attuale ed erogata direttamente ai Consiglieri. La norma aveva stabilito che per gli ex Consiglieri fosse prevista un'opzione irrevocabile per la scelta della riduzione del proprio assegno vitalizio, mentre per i Consiglieri in carica o in attesa di maturare i requisiti la riduzione era stabilita dalla legge come obbligatoria, con la l'attribuzione del valore attuale, per la differenza di assegno maturata. L'assegno vitalizio di reversibilità, a prescindere dall'opzione dell'ex Consigliere per la scelta del valore attuale, è stato comunque fissato nel 60% dell'assegno vitalizio base, mentre prima corrispondeva, fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 8/2009, alla misura del 65% e successivamente al 60% dell'assegno vitalizio spettante al coniuge.

A seguito dell'opzione oltre il 90% degli ex Consiglieri hanno scelto la trasformazione dell'assegno vitalizio che dal 01/01/2014 è stato ridotto alla cifra lorda di € 4.127,72, precedentemente indicata, ed alla fine del 2013 si è proceduto alla quantificazione del valore attuale ed alla parziale liquidazione. I criteri di erogazione hanno stabilito una liquidazione in acconto in percentuali variabili e progressivamente decrescenti, tenuto conto dell'età del beneficiario, nonché l'investimento in un Fondo chiuso dell'ulteriore importo di valore attuale.

La legge n.6/2012 ha attribuito all'Ufficio di Presidenza l'approvazione delle modalità e dei criteri per l'attribuzione del valore attuale, definiti nel primo semestre 2013, mentre nel secondo semestre si sono fatti i calcoli dei valori netti, definito il gestore del Fondo Family in cui sono confluiti una parte degli importi attribuiti ai Consiglieri come quote, che a termini del regolamento rimangono investite per 5 anni e poi si procederà alla liquidazione nei successivi 4 anni, in misura del 25% ogni anno.

Obiettivo della norma era quello di ridurre la spesa a bilancio e di poter investire nell'economia locale una parte consistente di risorse del Fondo, in cui sono accantonate anche disponibilità del Consiglio Regionale.

L'uscita sulla stampa delle informazioni relative agli importi netti attribuiti agli ex Consiglieri optanti ma anche a coloro che non avevano ancora il diritto maturato per il percepimento dell'assegno vitalizio, ha comportato molte discussioni e polemiche nei

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 25 – 26 settembre 2014 Varna Baldo – Regione Trentino Alto Adige I vitalizi dei Consiglieri regionali
---	---	---

confronti del Consiglio, che nel frattempo era stato rieletto con molti nuovi componenti, non più in grado di difendere l'operato del precedente organo.

Le accuse principali sono state quelle di aver utilizzato parametri troppo favorevoli per il calcolo del valore attuale (tasso di sconto e tabella speranza di vita) al fine di aumentare le somme e da ciò è nata la volontà politica di intervenire andando a proporre un disegno di legge di interpretazione autentica della legge 6/2012, che nella sostanza consentisse di rivedere al ribasso gli importi attribuiti, mediante la fissazione in legge di parametri di calcolo predeterminati e non più stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

Sia la Giunta regionale che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si sono dotati di pareri legali che ritengono perseguibile l'interpretazione autentica del valore attuale da ricalcolare come valore attuale medio e con tabelle di speranza di vita senza incrementi. (ciò comporta la riduzione media degli importi, calcolati in precedenza, tra il **25-30%**).


La legge in discussione è stata approvata in data 11/07/2014, con il n. 4, e prevede il ricalcolo e la richiesta di restituzione delle maggiori somme attribuite prevedendo la nullità di tutti gli atti di precedenti quantificazione del valore attuale e soprattutto la revoca dell'intero importo attribuito ai Consiglieri in carica nella XIV legislatura, e di quelli in attesa della maturazione dei requisiti per l'assegno vitalizio.

Da questo intervento nascono anche le notizie diffuse a livello nazionale del recupero dei 29 milioni di euro del Trentino ai suoi ex Consiglieri.

Oltre alla legge regionale n. 4/2014 è stata approvata in contemporanea anche la n. 5 nella stessa data dell'11/07/2014, pubblicate sul Numero straordinario del B.U.R. n. 28/I-II del 16/07/2014 ed entrate in vigore il giorno successivo.

Le modifiche introdotte dalla legge n. 5/2014 sono rivolte principalmente:

- a) all'aumento dell'età di maturazione del requisito dell'assegno vitalizio, pari alla vecchiaia dei pubblici dipendenti, peraltro con la possibilità di uscita a 60 anni, previo trattenimento di un contributo di solidarietà del 12% o 10% legato alle legislature maturate, rispettivamente 3 o 4;
- b) l'art. 2 prevede la riduzione degli assegni vitalizi non attualizzati del 20% applicata agli assegni dei non optanti, a quelli di coloro che non potevano optare in quanto hanno maturato una misura inferiore o pari al 30,40% ed a tutti gli assegni di reversibilità;
- c) l'art. 3 prevede un limite di cumulo fissato nell'importo di euro 9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti e rispettivamente pari ad euro 5.850,00, per le vedove che hanno avuto il 65% dell'assegno del coniuge, e ad euro 5.400,00, per le vedove che hanno avuto il 60% dell'assegno del coniuge;
- d) l'art. 5 prevede una nuova forma di previdenza per i Consiglieri eletti dalla XV Legislatura. Nella sostanza viene abrogato il regime contributivo previsto dalla legge regionale 6/12 ed è previsto che ogni Consigliere aderisca ad un Fondo di previdenza complementare nel quale verrà versata la contribuzione trattenuta sull'indennità consiliare (8,8%) nonché la contribuzione a carico del Consiglio regionale. Detta contribuzione è fissata nella misura massima del 24,20% e minima del 12% e si riduce della contribuzione figurativa a carico dell'Ente previdenziale di appartenenza, per i consiglieri che siano lavoratori dipendenti, o della contribuzione eventualmente versata alle Casse di appartenenza per chi svolga altre attività;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 25 – 26 settembre 2014 Varna Baldo – Regione Trentino Alto Adige I vitalizi dei Consiglieri regionali
---	---	---

e) l'art. 4 prevede il contributo di solidarietà del 6% da applicare agli assegni vitalizi inferiori o pari alla misura del 30,40% (quelli che non sono stati attualizzati) e rispettivamente dell'8 o del 12% agli assegni di reversibilità (differenziati per importo percepito).

Con le misure sopra indicate la spesa per assegni vitalizi a carico del bilancio del Consiglio regionale si è ridotta in misura considerevole.